



TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

SEZIONE QUINTA BIS

Il giudice dell'esecuzione

Letti gli atti della procedura di espropriazione immobiliare iscritta al R.G. Es. 1593/2013;

Letta l'istanza di vendita depositata dal procedente;

Esaminata la certificazione attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari a firma del notaio dott. X

Rilevato che da detta relazione notarile si evince che i danti causa del debitore esecutato, F. V. e F. A., hanno acquistato quota di proprietà dell'immobile pignorato per successione *mortis causa ex lege* a A. V.;

Ritenuto che dell'accettazione dell'eredità del predetto *de cuius* ad opera di F. V. e F. A.;

Ritenuto, in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, che la denuncia di successione, pur se trascritta - come nella specie - non vale quale accettazione tacita dell'eredità né come tale vale il pagamento della relativa imposta, trattandosi di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale, che non denotano in maniera univoca la volontà di accettare l'eredità (cfr. Cass., 29 luglio 2004 n.14395; Cass., 8 novembre 2002 n.15716; Cass., 4 maggio 1999 n.4414; Cass., 12 gennaio 1996 n.478);

Ritenuto che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità - che importa acquisto dei diritti enunciati nell'art. 2643, nn. 1, 2 e 4, c.c. - prescritta, per quanto qui interessa, ai fini della continuità delle trascrizioni ex art. 2648 c.c. è presupposto indefettibile per disporre la vendita forzata, dacché, in difetto, l'eventuale acquisto da parte dell'aggiudicatario sarebbe in opponibile ai terzi risultando interrotta la catena dei passaggi immobiliari;

Considerato che - in accordo con la prevalente giurisprudenza - la trascrizione dell'acquisto a causa di morte in favore del debitore esecutato e/o dei suoi danti causa può essere eseguita anche dopo la trascrizione del pignoramento, sanando ex art. 2648 c.c. la continuità delle trascrizioni, e che lo stesso creditore può curare la trascrizione del titolo, ai sensi dell'art. 2666 c.c.;

Ritenuto pertanto che può esser convenientemente concesso al creditore pignorante il termine di 120 giorni di cui all'art. 567, terzo comma, c.p.c., perché provveda a trascrivere, ai sensi degli artt. 2648, terzo comma, e 2666 c.c. in qualsiasi atto pubblico ovvero una qualsiasi scrittura privata con sottoscrizione autenticata o giudizialmente accertata, contenenti dichiarazione di F. V. e F. A. che importi accettazione dell'eredità di A. V. a loro devoluta ex lege;

Considerato che, ove a tanto il creditore ritenga di provvedere, occorre che conseguentemente vengano integrati i certificati ipotecari (o la certificazione notarile sostitutiva) fino alla eseguenda formalità, oltre che notificati gli avvisi ex art. 498 c.p.c. agli eventuali ulteriori creditori iscritti (cfr. art. 2829 c.c.);



Ritenuto quindi che nel medesimo termine il creditore pignorante allegni certificato notarile nei confronti di A. V., onde verificare se ai sensi dell'art. 2829 c.c., relativamente al cespite pignorato, sono state iscritte ipoteche contro lo stesso A. V. visto l'art. 567, comma terzo, c.p.c.

ACCORDA

al creditore pignorante termine di giorni centoventi a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento ai fini della allegazione di:

1) nota comprovante l'avvenuta trascrizione, ai sensi dell'art. 2648, terzo comma, e 2666 c.c., di un qualsivoglia atto pubblico ovvero di una qualsivoglia scrittura privata con sottoscrizione autenticata o giudizialmente accertata, contenenti dichiarazione di F. V. e F. V. che importi accettazione dell'eredità di A. V. loro devoluta *ex lege*;

2) certificato notarile attestante, relativamente al cespite pignorato, le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari nei confronti di A. V.

RISERVA

alla scadenza del suindicato termine di 120 gg. e, se del caso, su istanza del creditore pignorante ogni ulteriore provvedimento.

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione al creditore procedente.

Napoli, 13/2/19

Il G.E.

Dot. Raffaele Rossi